

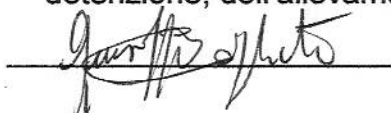
STATUTO di
GRUPPO COLOMBOFILO
(Associazione di promozione sociale A.P.S.)

ART. 1
(Denominazione, sede e durata)

- 1) E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore¹") e, in quanto compatibile, del *Codice civile* e relative disposizioni di attuazione, una **associazione di promozione sociale - APS** avente la seguente denominazione: **"GRUPPO COLOMBOFILO COMO A.P.S."**. (e poi anche *ETS dopo iscrizione al RUNTS²*), da ora in avanti denominata "Gruppo Colombofilo", anche ai sensi e per gli effetti dello Statuto della Federazione Colombofila Italiana, "Ente morale" riconosciuto con R.D. 16 giugno 1922, n. 974.
- 2) La *sede legale* del Gruppo Colombofilo è nel Comune di Fino Mornasco, *via Trieste n.3* e con *durata illimitata*.
- 3) L'Ambito territoriale del Gruppo colombofilo è costituito e limitato alle colombaie degli associati che aderiscono al Gruppo stesso.
- 4) Il cambiamento dell'indirizzo della sede associativa del Gruppo all'interno dell'abito territoriale di competenza (a titolo indicativo l'abito territoriale provinciale) potranno essere possibili con delibera del Consiglio di Gruppo non costituente modifica del presente Statuto..

ART. 2
(Scopo, finalità e attività)

- 1) Lo scopo principale del GRUPPO COLOMBOFILO è quello di organizzare e gestire l'attività colombofila dei soci, oltre a costituire un comitato territoriale di rappresentanza della Federazione Colombofila Italiana al fine di accrescere la rappresentatività della colombofilia presso i soggetti territoriali istituzionali della Repubblica.
- 2) Inoltre e soprattutto l'associazione GRUPPO COLOMBOFILO, *non ha scopo di lucro* e persegue *finalità* solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva nell'interesse diretto dei soci, di una o più delle seguenti *attività* di interesse generale, in *forma* di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi per:
 - a) - Attività di cui all'art.5, 1° comma, lettera e) del Codice Terzo Settore per interventi e servizi necessari per l'organizzazione e la tutela del colombo viaggiatore quale animale di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281;
 - b) - Attività di cui all'art. 5, 1° comma, lettera i) del Codice Terzo Settore per interventi e servizi di organizzazione e gestione di attività culturali e ricreative di interesse dei soci incluse attività anche editoriale, di promozione, miglioramento genetico e diffusione della detenzione, dell'allevamento e di disputare gare e mostre di colombi viaggiatori.



2). - L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale³.

3). - L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

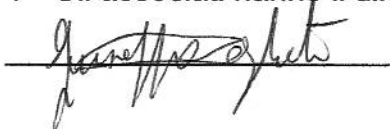
(Ammissione e numero degli associati)

- 1) Il *numero* degli associati è illimitato.
- 2) Possono aderire all'associazione *persone fisiche ed enti* che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.
- 3) Chi intende essere *ammesso* come associato al Gruppo Colombofilo dovrà presentare all'Organo di Amministrazione (ovvero al consiglio do Gruppo) una *domanda scritta* che dovrà contenere:
 - l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e/o indirizzo di posta elettronica della associazione aderente;
 - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, lo Statuto della F.C.I. e gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- 4). L'Organo di amministrazione (Consiglio di Gruppo) delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
- 5).- La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.
- 6).- L'Organo di amministrazione (Consigli di Gruppo) deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
- 7). - Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione (Consiglio di Gruppo), ⁴chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
- 8). - Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
- 9). - I soci minorenni saranno rappresentati dal genitore o da chi ne fa le veci.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

1 - Gli associati hanno il *diritto* di:



- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

2. - Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

1.- La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

2. - L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi: può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni⁵.

2) L'associato può sempre *recedere* dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima⁶.

3) I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

4) Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea generale di tutte le persone fisiche iscritte nelle associazioni affiliate";
- L'Organo di amministrazione (o Consiglio di Gruppo);
- il Presidente.

ART. 7

(Assemblea)

1) Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno tre mesi, nel libro degli associati.

2) Ciascun associato e tutte le persone fisiche iscritte alle singole associazioni affiliate ha *un voto*.

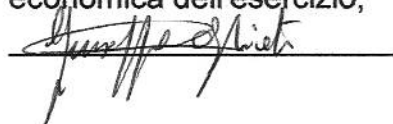


- 3) Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato appartenente alla stessa associazione affiliata mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.
- 4) Si applicano i commi. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.
- 5) La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 5 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.
- 6) L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.
- 7) L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.
- 8) L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*.⁷
- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approva il *bilancio di esercizio*;
 - delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
 - delibera sulla *esclusione degli associati*;
 - delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
 - approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
 - delibera lo *scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione* dell'associazione;
 - delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
- 9) L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
- 10) L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
- 11) Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 12) Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione e la devoluzione* del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.
- 13) per deliberare la reciproca *trasformazione, fusioni o scissioni* tra enti del Terzo Settore si applica l'art. 42-bis del Codice Civile,

ART. 8

(Organo di amministrazione⁸) o Consiglio di Gruppo

- 1) L'Organo di amministrazione (Consiglio di Gruppo) *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.
- 2) Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.
- 3) In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
 - formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
 - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;



- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

4) L'Organo di amministrazione (Consiglio di Gruppo) è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 3 (tre) anni e sono *rieleggibili* per 10 mandati.

5) Gli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati; si applica inoltre l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza; dell'art.2475-ter alle cause di conflitto di interesse

6) L'Organo di amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

7) Le *deliberazioni* dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

8) Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

9) Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 **(Presidente)**

1) Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

2) Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti e secondo le modalità ed i termini previsto dal Regolamento Elettorale della F.C.I.(maggioritario a turno unico tra liste concorrenti).

3) Il Presidente *dura in carica* quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

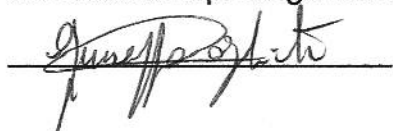
4) Nei termini stabiliti dal Regolamento Elettorale della F.C.I. o almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente e dei Consiglieri di Gruppo.

5) Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, e di quelli della Federazione Colombofila Italiana, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

6) Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 **(Patrimonio)**

1) Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale⁹.



ART. 11

(Divieto di distribuzione degli utili)

1) L'associazione "Gruppo colombofilo" ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo¹⁰.

ART. 12

(Bilancio di esercizio)

1) L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio*¹¹ annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno¹².

2) Il bilancio dell'associazione (Gruppo Colombofilo) quale ente del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del *rendiconto finanziario per cassa*. Il bilancio di cui ai commi 1 e 2 deve essere redatto in conformità alla *modulistica* definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore" (**co. 1-3, art. 13 Cts**).

3) Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore¹³.

ART. 13

(Bilancio sociale e informativa sociale)

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui

1) componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai

ART. 14

(Libri)

1) L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: richiesta scritta.

ART. 15



(Volontari)

- 1) I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
- 2) La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 3) L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.
- 4) Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.
- 5) Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
- 6) La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
- 7) L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 16

(Lavoratori)

- 1) L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 17

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

- 1) In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo *parere positivo*¹⁴ dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni della Assemblea di Gruppo quale organo associativo competente.
- 2) L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 18

(Rinvio)

- 1) In caso di contrasto tra il presente Statuto di Gruppo Colombofilo e il vigente Statuto della Federazione Colombofila Italiana prevalgono queste ultime.
- 2) Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (Codice del terzo settore)*; si applicano inoltre le norme fissate nello Statuto della Federazione Colombofila Italiana e, infine, in quanto compatibile, le norme del Codice Civile,


Daniele D'Amico


Martin Weller


Giancarlo